

Federazione Italiana Pesistica



AFFILIAZIONE TESSERAMENTO 2022

NORME GENERALI

1[^] PARTE

Ordinamento Sportivo

Registro Nazionale del CONI

Agevolazioni per Associazioni/Società Sportive

Certificazioni Mediche

FIPE - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel: 06.8797.3011/3012

Sito web: www.federpesistica.it

info: massimiliano.riccelli@federpesi.it - maurizia.totteri@federpesi.it

SOMMARIO

	PAG.
• La FIPE nell'Ordinamento Sportivo Italiano	3
• Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIPE	4
• Il Registro Nazionale CONI	6
• Riepilogo Registro Nazionale CONI	7
• Agevolazioni Fiscali per gli affiliati FIPE	8
• Altre Agevolazioni	10
• Riforma del Terzo Settore	12
• Agenzia delle Entrate – Modello EAS	12
• Certificazione Unica	12
• Regime Agevolato ex Legge 398/1991	13
• Riepilogo Agevolazioni Fiscali	14
• Certificazioni Mediche	15

LA FIPE NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO

In Italia al vertice del sistema sportivo è posto il CONI, riconosciuto per Legge come l'Ente Pubblico cui è affidata l'organizzazione dello Sport a livello nazionale ed individuato come unico Organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dagli Enti operanti al suo interno.

Alla luce di ciò, potrà essere considerata attività sportiva solo quella svolta nell'ambito del CONI e degli Enti dal medesimo riconosciuti: Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, e dal CONI espressamente riconosciuta come tale.

*In questo ambito si inserisce la **FIPE**, Federazione Italiana Pesistica, **riconosciuta dal CONI come unico soggetto dell'ordinamento sportivo cui è attribuita l'organizzazione sul territorio nazionale delle discipline sportive inerenti la "Pesistica Olimpica", che include le specialità controllate dalla International Weightlifting Federation (I.W.F.), e la "Cultura Fisica", comprendente le discipline sportive del Biathlon Atletico, dello Sviluppo Muscolare altezza-peso, della Distensione su Panca e del Braccio di Ferro, nonché tutte le discipline che utilizzano i sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness).***

Le citate specialità sono riconosciute e danno titolo per l'iscrizione al Registro CONI delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, ai sensi di quanto previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 maggio 2017.

La FIPE è, inoltre, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ed attraverso quest'ultimo dall'International Paralympic Committee (IPC), come unica rappresentante in Italia per la disciplina del Sollevamento Pesi Paralimpico (Para Powerlifting).

Appare appena il caso di sottolineare, quindi, come non possa esistere nessun'altra autorità sportiva in ambito nazionale riconosciuta dal CONI o dal CIP per lo svolgimento delle predette discipline e chiunque voglia partecipare a competizioni ufficiali a carattere nazionale o internazionale dovrà necessariamente entrare a far parte della FIPE.

La FIPE è, al pari delle altre Federazioni Sportive Nazionali, una Associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituita dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ad essa affiliate. Non annovera al proprio interno un settore professionistico e, pertanto, tutta l'attività svolta in seno alla FIPE è da considerarsi a carattere dilettantistico.

Pertanto, l'Affiliazione alla FIPE e l'iscrizione al Registro CONI sono presupposti che consentono l'acquisizione della natura di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con conseguente acquisizione dei diritti, che saranno meglio di seguito descritti.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE ALLA FIPE

I Sodalizi Sportivi interessati ad affiliarsi alla FIPE dovranno tenere ben presente la normativa di riferimento di seguito analizzata.

Punto di riferimento per la disciplina degli Enti sportivi è rappresentato dall'art. 29 dello Statuto del CONI.

Questa norma sancisce la necessità del riconoscimento di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate ovvero degli Enti di Promozione Sportiva.

Attraverso tale riconoscimento le Associazioni e le Società Sportive si innestano, per il tramite delle rispettive Federazioni, nell'ordinamento sportivo italiano.

La norma in oggetto disciplina poi l'ordinamento interno delle Associazioni e Società Sportive, disponendo che le stesse devono essere rette da un proprio Statuto redatto in conformità di quanto disposto dall'art. 90 L. 289/2002 e dalle delibere del Consiglio Nazionale del CONI.

La richiamata norma di Legge, dopo aver indicato le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici (*Associazioni riconosciute e non, Cooperative, Società a responsabilità limitata e per azioni senza scopo di lucro*), si occupa sia di individuare le caratteristiche che, sotto il profilo civilistico, devono possedere tali enti per potersi qualificare quali Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, sia di elencare una serie di agevolazioni a carattere fiscale alle stesse riservate.

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro CONI **non** sono tenute ad iscriversi anche nel registro unico del Terzo Settore e, di conseguenza, assumere anche lo status di ente del terzo settore.

Ciò non impedisce alle Associazioni iscritte nel registro unico del Terzo settore, costituite anche come imprese sociali, di svolgere anche attività sportiva dilettantistica affiliandosi alla FIPE e iscrivendosi al Registro CONI.

Gli Enti operanti nel mondo dello sport dilettantistico possono assumere la forma di Associazione senza personalità giuridica o riconosciuta come persona giuridica (*il cui riconoscimento da parte della Regione, o della Prefettura se l'attività viene svolta in più Regioni, comporta un'autonomia patrimoniale perfetta*) o l'ulteriore forma di Società di Capitali (*s.p.a. o s.r.l.*) o Società Cooperativa. In tutti i casi dovrà essere espressamente prevista l'assenza di finalità lucrative.

In particolare, al comma 17 è previsto che i soggetti collettivi operanti nel mondo dello sport dilettantistico indichino nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica, ed al successivo comma 18 è inserito l'obbligo di adeguare il proprio Statuto ad una serie di clausole tassativamente previste.

A questo punto appare opportuno ricordare quello che deve essere il **contenuto minimo necessario** degli Statuti Sociali degli affiliati ai sensi della richiamata disciplina:

- Deve essere indicata la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva, nella quale deve farsi riferimento all'attività sportiva dilettantistica svolta (*Es.: "Associazione Sportiva Dilettantistica Carpe Diem"*), per brevità ASD per le Associazioni e SSD per le Società, in modo da consentire a chiunque dovesse intraprendere rapporti con l'Associazione o Società Sportiva di conoscere la tipologia del sodalizio
- Lo Statuto deve poi necessariamente indicare in modo compiuto l'**oggetto** dell'attività da svolgere, che deve essere l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Tali attività dovranno necessariamente essere una o più di quelle riconosciute come sportive dal Consiglio Nazionale del CONI e praticate nell'ambito della Fipe. Eventuali attività ulteriori rispetto a quella sportiva potranno essere previste solo se abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività sportive praticate.
- Ulteriore elemento caratterizzante le Associazioni Sportive Dilettantistiche è l'**assenza dello scopo di lucro**.

Nello Statuto deve essere, infatti, previsto il reinvestimento degli utili eventualmente prodotti nelle attività istituzionali e il divieto di distribuzione, **anche in forme indirette** (*ad esempio per mezzo di sconti praticati agli associati rispetto alle tariffe riservate a chi non fa parte dell'Associazione o Società Sportiva*), di utili o avanzi di gestione.

- Nello Statuto dovrà poi essere contenuta la **disciplina del rapporto associativo**, dalle forme di ammissione, fino all'eventuale esclusione o volontaria decadenza dei soci.
- In riferimento alla disciplina interna, poi, limitatamente alle Associazioni (*da tale clausola sono quindi escluse le Società di Capitali*), dovrà essere prevista l'**uguaglianza** di tutti gli associati, ai quali andranno riconosciuti pari diritti ed obblighi, in particolare in riferimento all'elezione degli organi sociali ed all'accesso alle cariche direttive.
- Dovranno poi essere individuati gli **Organi** dell'Associazione (*Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente etc.*) con le rispettive competenze e fra questi dovrà essere individuato quello al quale è attribuita la **rappresentanza legale** dell'ente.
- Nel testo statutario dovrà essere previsto l'obbligo di redazione di **rendiconti economico-finanziari** e le modalità di approvazione degli stessi.
- Lo Statuto dovrà infine disciplinare l'eventuale **scioglimento** dell'Associazione o Società Sportiva, prevedendo sia i casi che le modalità di scioglimento, oltre che la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione. Essendo escluso il fine di lucro, come sottolineato in precedenza, le eventuali rimanenze dovranno obbligatoriamente essere destinate al **finanziamento di attività sportive**.
- Da ultimo segnaliamo un'ulteriore disposizione da inserire obbligatoriamente all'interno degli Statuti degli affiliati in virtù della Delibera n. 1273/2004 del Consiglio Nazionale CONI e recepita dalla FIPE nel proprio Statuto (*v. art. 5, comma 3*) in forza della quale gli Statuti delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche devono contenere una espressa **accettazione delle norme e delle direttive del CONI, e del CIP, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della FIPE**.

Oltre ad essere dotati di un testo statutario contenente quanto sopra indicato, ogni singola Federazione è legittimata a richiedere ulteriori requisiti per potere procedere all'Affiliazione. Per quanto di nostro interesse tali disposizioni sono contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale e meglio esplicitate nella 2^a parte ("*Procedure Operative*") delle Norme e Procedure di Affiliazione e Tesseramento.

REGISTRO NAZIONALE CONI

1^ Affiliazione

Modalità di iscrizione al Registro Nazionale del CONI

La procedura si avvia in **forma telematica**, attraverso il sito del CONI (<https://rssd.coni.it/>); sarà sufficiente accreditarsi seguendo le indicazioni riportate nel sopra indicato portale e nel rispetto dei tempi indicati.

N.B.

Si fa presente che, ai sensi di quanto previsto anche dall'art. 2, comma 1 del Regolamento Organico Federale, il riconoscimento ai fini sportivi e l'Affiliazione si perfezioneranno solo dopo che la Società Sportiva avrà avuto cura di fare pervenire in Federazione copia del Certificato d'iscrizione al Registro (per consentire al competente Ufficio Federale di presentare la relativa pratica – completa di tutti i necessari documenti – alla ratifica del Consiglio Federale).

Solo dopo aver depositato in Federazione copia del suddetto Certificato, l'Associazione/Società Sportiva potrà prendere parte all'attività federale e i propri Atleti potranno partecipare alle gare agonistiche e promozionali.

Riaffiliazione

Concluso l'iter di Riaffiliazione, la data di scadenza del riconoscimento presso il Registro Nazionale del CONI si rinnoverà in automatico; l'ASD/SSD dovrà collegarsi al sito internet del CONI (<https://rssd.coni.it/>) per stampare il Certificato di Iscrizione valevole per l'anno di riferimento, da conservare ai propri atti.

Attenzione: dal prossimo primo gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo registro delle attività sportive previsto dall'art. 10 del d. lgs. n. 36/21. Al momento mancano totalmente le disposizioni di attuazione. Sarà cura della Fipe dare tempestiva informazione in merito ad eventuali modifiche alle procedure sopra indicate.

* § * § * § *

Conseguenze connesse a tale riconoscimento e le modalità pratiche per ottenerlo

Un'analisi sulla valenza dell'iscrizione al Registro Nazionale del CONI non può che partire dalle norme emanate per l'istituzione ed il funzionamento del Registro, allegate alla delibera del CONI istitutiva del Registro stesso, del novembre 2004 (*parzialmente modificate nel giugno 2009*).

Un primo dato inconfutabile, infatti, lo si può trarre dall'incipit di tali Norme (*art. 1, comma 1*) secondo cui il CONI istituisce il Registro “*allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ...*”.

Prima conseguenza dell'iscrizione appare, dunque, quella di trasformare il riconoscimento ottenuto provvisoriamente da parte della Federazione di appartenenza, in un provvedimento definitivo, sulla base del principio secondo cui “**il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Dilettantistiche**”.

A tale valenza per così dire “formale”, però, se ne aggiunge una ulteriore maggiormente pregnante di conseguenze: il Registro, infatti, oltre che allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, è istituito “*anche ai fini della trasmissione al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186*”. **Tale previsione** normativa, oltre a confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Dilettantistiche **ha disposto che le agevolazioni fiscali “di cui ai commi 1,3,5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni” si applicassero solo a quei sodalizi che fossero in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.**

* § * § * § *

RIEPILOGO REGISTRO NAZIONALE CONI

- L'iscrizione al Registro Nazionale del CONI permette alle Associazioni/Società Sportive di completare l'iter di Affiliazione alla FIPE ed ottenere, così, il riconoscimento sportivo definitivo.
(ciò indipendentemente dalla volontà di godere delle agevolazioni fiscali di cui, però, si potrà beneficiare solo se in regola con l'iscrizione al Registro)
- La 1^ registrazione permette di ottenere il “*Certificato d'iscrizione*”.
- L'iter di Affiliazione si completa solo dopo che l'Associazione/Società Sportiva avrà fatto pervenire alla Segreteria FIPE copia del Certificato di iscrizione al Registro CONI, in assenza del quale non si è regolarmente Affiliati alla FIPE (precludendosi, così, la possibilità di prendere parte alle attività federali).
- Ogni anno le Associazioni/Società Sportive – *regolarmente affiliate alla FIPE* – sono tenute a ritornare sul sito internet del CONI per stampare il “*Certificato di Iscrizione*” valevole per quell'anno, da conservare ai propri atti.

NOTE

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI AFFILIATI FIPE

Analizziamo a questo punto alcuni dei vantaggi fiscali connessi all’Affiliazione alla FIPE, riservando preliminarmente la nostra attenzione alle agevolazioni specificamente riservate alle Associazioni e Società appartenenti all’ordinamento sportivo e precluse a tutti gli altri soggetti, a prescindere dalla forma giuridica assunta.

Prima, e forse più importante, possibilità offerta alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIPE, è rappresentata dalla facoltà di riconoscere compensi per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e per l’espletamento di mansioni a carattere amministrativo-gestionale ex art. 67 del TUIR (*Testo Unico Imposte sui Redditi*). Si ricorda che tale disposizione menziona i predetti compensi fra i **redditi diversi**, come tali destinatari di una peculiare disciplina. Possono essere riconosciuti tali tipi di compensi solo agli Istruttori delle discipline specificatamente praticate dalla FIPE e approvate dal CONI e ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di segreteria con modalità non professionali.

In particolare, detti emolumenti non concorrono a formare reddito imponibile per chi li percepisce e non sono di conseguenza soggetti a tassazione per importi non superiori complessivamente a **10.000 euro** annui. Superata tale soglia i compensi scontano la ritenuta del **23%** (*quale prima aliquota Irpef*) **oltre le Addizionali di compartecipazione Regionali e Comunali previste dal Comune di residenza del percettore - vedi la risoluzione 106/2012 dell’Agenzia delle Entrate** - a titolo d’imposta per la parte compresa tra 10.000 e 30.658,28 euro e a titolo d’acconto per la parte che eccede 30.658,28 euro.

Come accennato in precedenza, tale forma di riconoscimento economico potrà essere utilizzato esclusivamente da Associazioni e Società dotate del riconoscimento ai fini sportivi e potrà essere diretta a soggetti che svolgono una funzione strettamente connessa allo svolgimento di manifestazioni sportive o per attività didattiche preparatorie alle stesse ovvero a soggetti con mansioni a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. Si segnala che l’art. 35, comma 5 della L. 14/2009 (*conversione del c.d. decreto “milleproroghe”*) ha specificato che nella frase “*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” (di cui all’art. 67, comma 1, lett. m TUIR), debba ritenersi ricompresa ogni attività didattica, formativa, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi da tali agevolazioni i soggetti che effettuano tale prestazione in forma di lavoro subordinato o di esercizio di arti e professioni.

Ulteriori agevolazioni sono riconosciute alle affiliate in riferimento alle imposte indirette.

In particolare, è prevista l’esenzione dal bollo e dalle tasse di concessione governativa per tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché l’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa di € **200,00** per gli atti costitutivi e di trasformazione posti in essere dagli enti iscritti al Registro.

È, infine, prevista l’esenzione dall’imposta di pubblicità per la cartellonistica pubblicitaria collocata da Associazioni e Società Sportive all’interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza certificata inferiore a tremila posti.

Ulteriori importanti vantaggi per le Associazioni riconosciute ai fini sportivi sono individuabili in modo indiretto attraverso le facilitazioni riservate ai soggetti che intendono a vario titolo, e in differenti modalità, sostenere l’attività delle Società Sportive.

Il comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede, infatti, che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche quale contropartita di specifici adempimenti di carattere promopubblicitario posti in capo ai Sodalizi Sportivi, non superiori all’importo annuo di € **200.000,00**, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”. La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione circa la natura di tali spese, le quali, pertanto, risultano integralmente deducibili dal reddito per il soggetto erogante, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR.

L'art. 12, comma 5, della legge n. 488/1999 (*Finanziaria 2000*), modificando la nota 1 dell'art. 26 del D.lgs. n. 504/1995, ha esteso l'accisa ridotta per gli usi industriali del **gas metano** agli “*impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro*”. Le Associazioni avranno diritto alla riduzione dell'aliquota fiscale sui consumi previa richiesta all'ente erogatore del servizio.

Un'ultima possibilità di finanziamento per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è rappresentata dalle erogazioni liberali. Tali contributi, effettuati da persone fisiche in favore di enti iscritti al Registro Coni, danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a € 1.500.

Per completezza di informazioni, si ricorda che la L. 190/2014 (*Legge di Stabilità 2015*) al c. 713, riconduce ad € 1.000,00 la soglia oltre la quale vige per ASD/SSD l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (*e non più quindi € 516,46*)

- conto corrente bancario o postale;
- assegno bancario non trasferibile;
- assegno circolare non trasferibile;
- carta di credito;
- bancomat;
- bonifico bancario o postale.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Gli affiliati alla FIPE risultano poi destinatari di una serie di norme rivolte non solo alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ma destinate a sostenere la pratica sportiva in generale. Fra queste una delle più importanti è rappresentata dalla possibilità offerta alle famiglie di detrarre dall'Irpef una parte delle spese sostenute per l'iscrizione a corsi sportivi o l'abbonamento a strutture sportive dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La detrazione è pari al 19% della somma pagata e va calcolata su un importo massimo di **210** euro l'anno. Tale agevolazione spetta sia nel caso in cui l'attività sia gestita da enti dell'ordinamento sportivo (*Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche*) sia da enti gestiti in forma di impresa e per fini di lucro.

Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo, la causale del pagamento, l'attività sportiva esercitata, l'importo pagato per la prestazione resa, i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

In conclusione, della disamina della normativa tributaria degli enti affiliati alla FIPE è opportuno ricordare che, nel momento in cui gli stessi assumono la forma giuridica associativa, condividono con tutte le Associazioni non profit la peculiare disciplina fiscale, caratterizzata da alcune agevolazioni.

Fra queste particolare interesse riveste quanto disposto dall'art. 148 del TUIR (*comma 1*), secondo cui le somme versate dagli associati a titolo di quota o contributo associativo non concorrono a formare il reddito complessivo dell'Associazione, a condizione che non sussista una specifica corrispettività tra la quota pagata e l'attività resa dall'Associazione nei confronti dei soci.

Inoltre, sempre ai sensi del medesimo articolo (*comma 3*), purché si sia provveduto a registrare lo Statuto, ad inviare alla Agenzia delle entrate il c.d. Modello EAS e ad integrarne le previsioni con quanto indicato al comma 8 della citata norma (*contenuti già presenti nello Statuto tipo che è riportato – in Fac-Simile – nella 2^a parte delle “Norme”*), non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati, nei confronti di altre Associazioni e dei rispettivi associati che svolgono la medesima attività e che facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. È il caso dei corrispettivi specifici versati da altri Affiliati FIPE e dai rispettivi tesserati.

Ci interessa porre una distinzione tra quota associativa e quota di partecipazione alle attività della stessa.

La quota associativa deve essere uguale per tutti gli appartenenti alla stessa categoria statutaria (*ad es. “soci ordinari”*) e da tutti gli associati pagata integralmente in ogni esercizio sociale.

È, infatti, quella che consente di acquisire lo status di associato, da cui ne derivano tutti i diritti sociali, ivi compresa la defiscalizzazione della quota di partecipazione.

La quota di partecipazione verrà, pertanto, successivamente versata, periodicamente, a fronte dei servizi resi.

Dal punto di vista Fiscale, ci sembra opportuno trattare l'argomento concernente l'emissione delle ricevute rilasciate per "certificare" l'adesione annuale (*quota associativa*) ed il pagamento della quota di partecipazione all'attività sportiva (*quota versata talvolta annualmente e talvolta mensilmente*).

Premesso che, spesso, accade che entrambe le quote (*nel caso in cui entrambe siano annuali*) siano annotate in un'unica ricevuta senza distinzioni nella descrizione, sarebbe opportuno, proprio per la diversa natura delle stesse, tenerle distinte.

La prima, infatti, come già anticipato, che non riveste una diretta rilevanza fiscale, certifica l'atto di effettiva adesione da parte del socio dando così certezza formale e sostanziale al rapporto associativo: in tal caso dovranno essere riportati, oltre all'intestazione dell'A.S.D., almeno i dati anagrafici dell'associato, l'importo della quota, l'anno sociale di competenza e la data del rilascio.

Buona norma, inoltre, sarebbe predisporre duplice copia e archivarla secondo un criterio cronologico.

La ragione di una tale formalità risiede nel fatto che, per l'Associazione, è di fondamentale importanza essere in grado di individuare con certezza la composizione della base associativa e quindi di consentire, agli aventi diritto, di prendere parte alle assemblee elettive, all'approvazione del rendiconto di gestione annuale e alle attività di indirizzo e governo dell'A.S.D.

Per quanto concerne, invece, le ricevute rilasciate per il versamento della quota di partecipazione, alle attività sportive, ci troviamo di fronte alla necessità di qualificarle dal punto di vista fiscale.

In altri termini, è opportuno chiedersi se le quote che si incassano rappresentino uno specifico corrispettivo a fronte di una prestazione e, in seconda battuta, se il soggetto che paga la quota, sia un associato o un tesserato (*che la norma equipara all'associato ai soli fini fiscali*) oppure non lo sia.

Infatti, a seconda dei casi, ci possiamo trovare nella situazione di qualificare gli incassi come proventi di natura commerciale oppure non commerciale.

Pertanto, pur non essendo decretato dalla norma, sarebbe opportuno predisporre una ricevuta, per le attività svolte dagli associati e quindi "de-commercializzate", che preveda la denominazione dell'Associazione, la data, la numerazione progressiva, la descrizione dell'attività, l'importo riscosso ed i riferimenti normativi in merito alla irrilevanza fiscale ai fini IRES ed IVA.

È pacifico, infine, che l'A.S.D., qualora l'attività sia rivolta a non soci, sia tenuta ad emettere idoneo documento di incasso ai fini fiscali e ad adempiere ai conseguenti obblighi contabili.

A questo punto, però, diviene indispensabile offrire alcuni chiarimenti relativi alla disciplina fiscale delle Società Sportive affiliate alla FIPE; le quali, in ragione dei vincoli statutari indicati dall'art. 90, presentano, anche dal punto di vista tributario una propria peculiare disciplina.

Preliminarmente va chiarito che le Società Sportive Dilettantistiche costituite in **Società di Capitali**, pur non perseguendo alcun fine di lucro, mantengono comunque la natura di enti commerciali, così da dover rispettare le norme civilistiche e fiscali dettate con riferimento alle ordinarie Società di Capitali (*dovranno ad esempio redigere il bilancio secondo i criteri di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e dovranno ottemperare a tutti gli obblighi connessi al registro delle imprese*).

Ciò detto, però, si ricorda altresì che secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 90 L.289/2002 "*le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le Associazioni Sportive Dilettantistiche si applicano anche alle Società Sportive Dilettantistiche costituite in Società di Capitali senza fine di lucro*". Tale disposizione rende quindi sicuramente applicabili anche alle Società di Capitali (*e Cooperative*) tutta una serie di agevolazioni dettate con riferimento alle Associazioni, come, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di riconoscere compensi per prestazioni sportive dilettantistiche, ma non chiarisce il problema forse di maggior interesse per i dirigenti delle Società affiliate alla FIPE: ossia la possibilità o meno di ritenere esistere, nell'ambito dell'attività sociale, un'area di carattere "istituzionale" che consenta di defiscalizzare le somme versate dagli associati e tesserati in analogia a quanto previsto per le Associazioni Sportive dal citato art. 148 TUIR. A tal proposito va chiarito che tale possibilità appare subordinata, anche per le Società di Capitali, al pari di quanto detto per gli enti di tipo associativo, al rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 148 TUIR. Sicché, nel caso in cui le Società di Capitali accolgano nei rispettivi testi statutari disposizioni volte a garantire l'uguaglianza di tutti gli associati a prescindere dal capitale versato e l'intrasmissibilità delle quote sociali, potranno godere dell'irrilevanza fiscale dei corrispettivi specifici versati dai tesserati alla Federazione.

Le Società di capitali sportive dilettantistiche e le cooperative saranno tenute all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio competente per territorio.

Si segnala che anche le Associazioni Sportive che riscuotano proventi imponibili (*la c.d attività commerciale*) in virtù di quanto previsto dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12.05.2011 pubblicato nella G.U. n. 111 del 14.05.2011, saranno tenuti all'iscrizione al Rea

(*repertorio delle notizie economiche ed amministrative*) sempre tenuto dalla Camera di Commercio e soggetto al versamento del diritto annuale di 30 euro.

Riforma del terzo settore

Si segnala che le Società Sportive Dilettantistiche e le Associazioni iscritte solo al Registro CONI non rientrano nella nuova disciplina degli enti del terzo settore.

Saranno soggetti al nuovo ordinamento solo le Associazioni Sportive che siano anche iscritte ai registri delle Associazioni di Promozione Sociale e come tali tenute ad iscriversi, al fine di mantenere tale qualifica, ai nuovi registri del terzo settore.

Agenzia delle Entrate - Modello EAS

In ossequio all'art. 30 del Decreto-legge n. 185 del 29.11.2008 (*convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009*), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/09/09 è stato pubblicato il c.d. Modello EAS che le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche dovranno **inviare all'Amministrazione finanziaria per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 148 TUIR** (*e rispettive agevolazioni ai fini Iva, art. 4 D.P.R. n. 633/1972*)¹.

Il nuovo onere di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali all'ente impositore risponde all'esigenza di acquisire la più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (*Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche*), al fine di tutelare le vere forme di associazionismo incentivate dal legislatore e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico ai solo fini elusivi.

Si consiglia, in ogni caso, di farsi assistere da soggetti abilitati o quantomeno chiedere informazioni alla Agenzia delle Entrate (*sito internet: www.agenziaentrate.gov.it*).

Certificazione Unica

I sostituti d'imposta sono tenuti ad utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel CUD, sia altri redditi (ad es. i redditi diversi conseguiti "*nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*" ex art. 67, comma 1, lett. m) Tuir), ad oggi certificati in forma libera: si tratta del modello di "Certificazione Unica" (CU).

Per il 2021 il termine per la presentazione era stato fissato al 31 marzo. Non appena si saprà con esattezza quello relativo al 2022 detto termine sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzione della Fipe.

¹ Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del provvedimento l'onere doveva essere assolto entro il 31.03.2011. Per gli enti neo-costituiti il termine è il sessantesimo giorno successivo alla costituzione (o dalla data di inizio del godimento delle agevolazioni fiscali cui il modello fa riferimento).

REGIME AGEVOLATO EX LEGGE 398/1991

Oltre a quanto finora analizzato il nostro legislatore prevede per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche una possibilità ulteriore, connessa al regime fiscale alle stesse applicabile.

Si fa riferimento, in particolare, alla possibilità di adottare un **regime agevolato**, disciplinato dalla **Legge 398/1991**. Per accedere a tale regime speciale è necessario presentare la relativa **opzione presso la S.I.A.E.** prima dell'inizio dell'anno solare per il quale la stessa ha effetto. L'opzione vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che non venga superato il **limite annuo di ricavi di € 400.000,00**.

In forza della legge n. 398 del 1991 il **reddito imponibile derivato dai ricavi di natura commerciali connessi con le attività istituzionali** delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche viene determinato in maniera **forfetaria** applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse alle attività istituzionali (*vedi Circolare n. 18 del 1° agosto 2018 – Agenzia delle Entrate*) il **coefficiente di redditività**, fissato nella misura del **3 %** (*in pratica si presume che i costi commerciali siano il 97% dei ricavi*) al netto di eventuali plusvalenze.

Si ricorda, inoltre, che per gli enti ai quali sono riconosciuti i vantaggi descritti si applica un regime forfetario anche per la liquidazione dell'**IVA**. In particolare, alle somme da versare viene applicata una **detrazione percentuale del 50%**, eccetto che per le cessioni di diritti televisivi e radiofonici, per le quali la detrazione è del 33%.

Detto che le Società di Capitali potranno godere di tali agevolazioni, ma saranno comunque tenute al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti nei loro confronti dal codice civile, per i soggetti che optano per tale regime saranno obbligatorie le seguenti incombenze:

- **Emettere fattura** esclusivamente per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (*per le altre prestazioni non c'è obbligo di fattura*);
- Conservare e **numerare le fatture** di acquisto;
- **Annotare i corrispettivi** e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale, anche in un'unica soluzione, una volta al mese, e comunque entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello cosiddetto "registro Iva minori";
- Annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile;
- Conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti;
- Versare trimestralmente l'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza maggiorazioni (*si versa quindi il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre ed il 16 febbraio: se il giorno di scadenza cade di sabato o di domenica o un altro giorno festivo, il termine di versamento è spostato al primo giorno non festivo successivo*);
- Presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Si ricorda che i soggetti che optano per tale regime possono emettere comunque fatture elettroniche nei casi previsti.

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI FISCALI

- defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati FIPE;
- legge 398/91 (*semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare*);
- agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori con funzioni amministrativo-gestionali;
- presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000 (*possibilità che le Aziende sponsor possano dedurre integralmente come spesa l'investimento promo - pubblicitario fatto dal proprio reddito*);
- esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all'interno di Impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
- esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale, ossia solo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non si corre il rischio, in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali, che l'amministrazione finanziaria non consideri più l'ente non commerciale con conseguente perdita di ogni agevolazione;
- esclusione dall'applicazione della tassa sul bollo e sulle concessioni governative;
- applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa;
- detrazioni dall'imposta per contributi erogati fino ad un massimo di € 1.500. L'articolo 15 comma 1 lett. i-ter consente la detrazione del 19% dei contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui;
- detrazione del 19% delle spese di iscrizione ai corsi fino a € 210 annui;
- riduzione dell'accisa gas metano;
- 5 per mille.

NOTE

CERTIFICAZIONI MEDICHE

La materia è disciplinata da **tre Decreti Ministeriali**: l'uno del **18 febbraio 1982**, per quanto riguarda l'attività agonistica; l'altro del **4 marzo 1993**, per l'attività agonistica per i disabili; l'ultimo del **24 aprile 2013** ("*Decreto Balduzzi*"), per quella non agonistica.

Il secondo comma dell'articolo I del D.M. 18/02/1982 assegna alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva la qualificazione agonistica o meno dell'attività esercitata. È dunque la FIPE l'unica Autorità legittimata alla definizione di attività agonistica o non agonistica da cui consegue l'obbligo della richiesta del certificato di idoneità alla pratica sportiva che abiliti alla specifica attività (*agonistica o non agonistica appunto*). Tutti i soggetti per i quali si richiederà il tesseramento abilitante alla pratica sportiva agonistica o meno dovranno essere in possesso del certificato medico.

Ogni Associazione e Società Sportiva può svolgere attività competitiva (sia ufficiale che amichevole) solo all'interno di un Impianto Sportivo, dove sia accertata la presenza di un defibrillatore semiautomatico e di personale adeguatamente formato all'utilizzo (sulla base di quanto indicato dal CONI - con propria circolare 04.07.2017 - si deve ritenere tale chi ha ottenuto una abilitazione PSSD)

- Obbligo di certificazione medica rilasciata da un **medico autorizzato** che abiliti alla **pratica agonistica** di una **determinata** disciplina (D.M. 18/02/1982).
- Obbligo di certificazione medica rilasciata da un **medico autorizzato** che abiliti **l'Atleta disabile** alla **pratica agonistica** di una **determinata** disciplina (D.M. 04/03/1993).
- Obbligo di certificazione medica dello stato di buona salute del soggetto che si accinge a svolgere **un'attività sportiva di tipo non agonistico** (D.M. 24/04/2013).

Certificati Medici

Si ricorda che - *per coloro che desiderano svolgere attività sportiva (agonistica o non agonistica) disciplinata dalla FIPE* - è obbligo di Legge depositare il rispettivo Certificato Medico presso la Segreteria dell'Associazione/Società Sportiva presso la quale gli stessi risultano iscritti; i Certificati possono essere consegnati in originale oppure in copia conforme e devono essere conservati/custoditi presso la predetta Segreteria per almeno 5 anni.

Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche possono richiedere il Tesseramento alla FIPE di tutti i propri Atleti, solo a condizione che gli stessi siano già in possesso di certificato di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.

Si ricorda che:

1. Il Certificato Medico Agonistico deve essere rilasciato esclusivamente da Medici specialisti in Medicina dello Sport, presso i Centri - *pubblici o privati* - accreditati;
2. Sul Certificato deve essere specificato che l'Atleta è **idoneo all'attività sportiva agonistica delle discipline della Pesistica Olimpica o Sollevamento Pesi** (e tale Certificato avrà validità anche per le gare di *Distensione su Panca*) **o della Pesistica adattata a soggetti disabili o Paralimpica**; in alternativa, i Certificati Medici potranno recare - *nello spazio della Disciplina Sportiva* - la dicitura **FIPE** (anche nella forma estesa). Se assieme alle predette discipline federali saranno menzionate anche altre discipline sportive non riconducibili alla FIPE (*Es.: Atletica Leggera, Nuoto, Pallacanestro, Calcio, etc.*), il Certificato sarà, comunque, accettato; al contrario, se il Certificato dovesse recare solo l'indicazione di altre discipline sportive non federali (*seppur ricomprese nella stessa "categoria" sanitaria di quelle della FIPE*), **in assenza di indicazione esplicita di Pesistica Olimpica o Sollevamento Pesi o Pesistica Paralimpica o FIPE, il Certificato non potrà essere accettato.**

Si specifica, inoltre, che i certificati recanti le diciture di discipline sportive "compatibili" con le attività federali (*panca piana, distensione su panca, crossfit, etc.*) possono essere accettati solo se accompagnati da una delle suddette diciture.

3. Il Certificato Medico deve essere in corso di validità (*si ricorda che il Certificato, in genere, ha la validità di un anno dalla data di rilascio*), firmato dal Medico abilitato e intestato nominalmente al solo Atleta interessato.

Ricordiamo che, a norma di Legge, i Medici, sono tenuti a rilasciare il certificato agonistico (*se idonei*) per le discipline della FIPE a tutti/e i/le ragazzi/e nati/e nel 2009, anche prima del compimento effettivo del tredicesimo anno d'età, facendo fede l'anno solare di nascita dei ragazzi/e.